



Comune di Acquaviva Collecroce
Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 48	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO ASSUNZIONALE 2023/2025
Data 17.07.2023	

L'anno **duemilaventitre** addi **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **19.15** nella sala delle adunanze e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Incarico	Presente / assente
TROLIO Francesco	SINDACO	Presente
MADDALONI Antonietta	VICE SINDACO	Presente
VETTA Enrica Antonella	ASSESSORE	Assente
Presenti n. 2 Assenti n. 1		

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Nicola MARZULLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TROLIO Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL N. 267/2000.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TUEL

SERVIZIO INTERESSATO
REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Il Responsabile del Servizio

F.to PERROTTA MONICA

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TUEL

SERVIZIO RAGIONERIA
REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole Contrario

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Fausto BELLUCCI

PROPONENTE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 ha introdotto nell'ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) con lo scopo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendoli in un unico atto;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30.06.2022, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*;
 - il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.06.2022, adottato ai sensi dell'art. 6, co. 6, del D.L. 80/2021;
- che ha definito il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione ed ha approvato lo schema “tipo” di PIAO;

Considerato che:

- il D.P.R. 81/2022 prevede che le amministrazioni pubbliche con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel Decreto ministeriale di cui all'art. 6, co. 6, del D.L. 80/2021;
- ai sensi del citato D.M. 132/2022, le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di mappatura dei processi relativi ai rischi corruttivi e alla predisposizione del Piano limitatamente alle previsioni concernenti la *“Struttura organizzativa”*, l'*“Organizzazione del lavoro agile”* e il *“Piano triennale dei fabbisogni di personale”*;

Rilevato dunque che anche per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, i precedenti adempimenti connessi al Piano triennale dei fabbisogni di personale vengono meno, in quanto assorbiti dalla apposita sezione del PIAO;

Considerato che l'art. 8 del D.M. 132/2022 ha sancito una precisa scansione temporale, in virtù della quale l'approvazione del PIAO deve intervenire successivamente a quella del bilancio di previsione (prevedendo rispettivamente che *«[I]l Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto»* e che *«[I]n ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci»*);

Rilevato che, nelle more di approvazione del PIAO 2023-2025, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa risulta comunque necessario approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025, propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto che il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale verrà inserito nella corrispondente sezione del P.I.A.O. 2023-2025;

Visti:

- l'art. 2 del D.lgs.165/2001 secondo il quale le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 il quale dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Visti, altresì:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, co. 2, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate dagli organi di vertice dell'Ente.

Visto inoltre l'art 33, co. 2, del D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/06/2019 n. 58 il quale dispone che *"i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia"*.

Dato atto che il decreto ministeriale cui la norma rinvia è stato adottato in data 17 marzo 2020 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020. Esso, sulla scorta dell'intesa raggiunta in seno alla Conferenza Stato - Città, dispiega i suoi effetti a partire dal 20 aprile 2020.

Rilevato che il citato D.M. 17.03.2020:

- individua valori soglia, differenziati per fascia demografica, determinati come rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione (2022);
- tabella 1 del D.M. 17/03/2020);

- in relazione ai suddetti valori soglia sono individuate le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato, secondo un criterio di sostenibilità finanziaria della spesa (tabella 2 del D.M. 17/03/2020).

Rilevato inoltre che:

- i comuni il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, come sopra determinato, è inferiore al valore soglia definito nella Tabella 1 del DM (cd enti virtuosi) possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato per la fascia demografica di appartenenza dell'ente (tabella 2 del D.M. 17/03/2020) ;
- i Comuni il cui rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è superiore al valore soglia definito nella Tabella 3 del citato DM (enti con obbligo di rientro) dovranno provvedere alla graduale riduzione fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia definito dal decreto stesso, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;
- i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso tra i valori soglia per fascia demografica individuati dalle su citate Tabelle 1 e 3 del DM 17.03.2020 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (art. 6 c. 3 del DM 17.03.2020).

Evidenziato che il D.L. n. 34/2019 ed il relativo decreto ministeriale di attuazione disciplinano, dunque, la materia delle assunzioni a tempo indeterminato, ispirata a principi del tutto differenti rispetto alla normativa precedente (che viene pertanto derogata), basata sui dati storici (in particolare, sui risparmi di spesa generatisi dalle cessazioni di personale) e non ancorata al grado di rigidità di bilancio ed alla relativa ed effettiva capacità di sostenere, nel tempo, la copertura degli oneri derivanti dalle retribuzioni del personale di ruolo (in servizio e da assumere). Il principio cardine delle nuove regole assunzionali è dato dalla "sostenibilità finanziaria" della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. La facoltà assunzionale dell'ente viene, infatti, calcolata sulla base di un valore soglia - definito come percentuale, differenziata per fascia demografica - della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – sez. reg. di controllo per l'Emilia - Romagna delibera n. 55/2020/PAR secondo la quale per "*ultimo rendiconto della gestione approvato*" debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale; quindi, il documento contabile cui attingere il dato del rapporto tra entrate correnti e spesa del personale è rappresentato dal rendiconto 2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.05.2023.

Vista la circolare del 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica sul decreto del Ministero per la P.A. attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11.09.2020.

Verificato che il nuovo regime introdotto con il predetto provvedimento, pur prevedendo nuovi parametri, non è dissimile da quello previgente alla stregua del quale la spesa del personale deve essere contenuta entro determinati limiti (art. 1 commi 557, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Dato atto che:

- il Comune di Acquaviva Collecroce con una popolazione di 566 abitanti rientra nella fascia demografica degli enti con popolazione tra 0 e 999 abitanti (fascia a) del Decreto, per la quale è individuato il valore soglia del 29,50% (cfr. art. 4, Tabella 1 del Decreto 17.03.2020);
- ai fini del calcolo della spesa di personale, il documento contabile cui attingere i dati per il rapporto tra entrate correnti e spesa del personale è rappresentato dall'ultimo rendiconto approvato – anno 2022.

Rilevato che sulla base di quanto analiticamente riportato nell'allegato prospetto che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato "B"):

- la **spesa del personale dell'ultimo rendiconto approvato**, data dagli impegni di competenza 2022 è pari a **euro 173.669,20**;
- la **media degli accertamenti di competenza** riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2020-2021-2022), considerate **al netto del fondo crediti dubbia esigibilità**, stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2022) è pari ad **euro 669.785,75**;
- la spesa di personale registrata nel 2018 (impegni di competenza 2018) è pari a **euro 207.515,77**;
- il **rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti**, come definito all'art. 1 del D.M. 17.03.2020, è pari a **25,93%** e pertanto è inferiore al valore soglia del **29,50%**;

Preso atto che il comune di Acquaviva Collecroce rientra tra gli enti virtuosi per i quali trovano applicazione le percentuali di incremento della spesa di personale come stabilite agli articoli 4 e 5 del citato DM 17.03.2020;

Verificato che:

1. il **limite di spesa per il personale nell'anno 2023** è pari a **euro 197.586,80** (29,50% della media delle entrate correnti al netto del FCDE pari a euro 669.785,75);
2. l'**incremento teorico massimo della spesa di personale** è di **euro 23.917,60**, pari alla differenza tra il limite di spesa calcolato ai sensi del precedente punto 1 e la spesa impegnata nell'anno 2022 (impegni da rendiconto 2022) pari a euro 173.669,20;

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM 17.03.2020 *"in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2 (virtuosi) possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2 (per il comune di Acquaviva Collecroce 34%), in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 (per il comune di Acquaviva Collecroce 29,50%);*

Dato atto che la spesa di personale nell'anno 2018 è pari a € 207.515,77 e che il 34 % è pari a € 70.555,36;

Rilevato altresì che il comma 2 dell'art. 5 del DM 17.03.2020 stabilisce che *"per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione";*

Considerato che la spesa del personale cessato (alla data del 17.04.2020, data di entrata in vigore del DM 17/03/2020) utilizzabile ai sensi del su citato articolo 5, comma 2 del DM 17.03.2020, è pari a € 138.011,35 (cfr. Allegato "C");

Preso atto del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue: *"l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 –Tabella 1, del decreto attuativo"*;

Dato atto che per il Comune di Acquaviva Collecroce la migliore alternativa tra l'incremento della spesa ai sensi dell'art. 5 comma 2 (resti assunzionali) e quello di cui all'art. 5 tabella 1 del DM 17.03.2020 (34% della spesa di personale impegnata nel 2018) è data dai resti assunzionali disponibili pari a € 70.555,36;

Rilevato tuttavia, che:

1. l'importo massimo della spesa di personale per l'anno 2023 (compreso l'incremento calcolato da valore soglia di cui all'art. 4 del Decreto, pari al 29,50% delle media delle entrate correnti al netto del FCDE) è di € 197.586,80;
2. la spesa di personale da ultimo rendiconto approvato (2022) è pari a € 173.669,20;
3. la capacità assunzionale (incremento della spesa di personale) per l'anno 2023 è di € 23.917,60 pari alla differenza tra l'importo massimo di spesa per l'anno 2023 di cui al punto 1) e la spesa di personale da ultimo rendiconto approvato di cui al punto 2).

Ricordato che, nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 è stata prevista per l'anno 2022 l'assunzione di tre unità di personale a tempo indeterminato:

- n. 1 Area Funzionari E.Q. (cat. D profilo professionale Istruttore direttivo contabile) tempo pieno
 - n. 1 Area Istruttori (cat. C profilo professionale Istruttore Amministrativo) part time 24/36;
 - n. 1 Area Istruttori (cat. C profilo professionale Istruttore di vigilanza) part time 12/36;
- e che le procedure iniziate nel corso del 2022 sono terminate, con l'assunzione in servizio nell'anno 2023;

Dato atto inoltre, che ai fini del contenimento della spesa di personale, il limite di spesa del Comune di Acquaviva Collecroce è di € 282.939,41, calcolato ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 (spesa di personale con riferimento all'anno 2008);

Vista, poi, la normativa in materia di assunzioni di lavoro flessibile:

- art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha introdotto, per gli Enti locali, un limite di spesa (50% della spesa sostenuta nel 2009 o, in alternativa, secondo la giurisprudenza contabile, nel triennio 2007/2009) per determinate tipologie di rapporti di lavoro a tempo determinato;
- art. 11, comma 4 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che esclude l'applicazione del suddetto limite (50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 o nel triennio 2007-2009) per gli Enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, che, interpretando le modifiche apportate dal DL 90/14, chiarisce come la spesa complessiva per il lavoro flessibile non possa comunque superare quella sostenuta nel 2009 stabilendo quindi un limite più elevato (100 per cento) rispetto a quello di cui all'art.9, comma 28, primo periodo, del D.L. n. 78/2010 (50 per cento);

Dato atto che il limite di spesa per lavoro flessibile (spesa dell'anno 2009) è pari ad € **34.294,21**;

Visto il Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 - Elenco annuale delle assunzioni 2022, allegato alla presente deliberazione sub. lett. "D", redatto nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei vincoli di legge in materia di assunzioni e di spese di personale, che non prevede per l'anno 2023 nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Ricordato che l'assunzione di:

- n. 1 Area Funzionari E.Q. (cat. D profilo professionale Istruttore direttivo contabile) tempo pieno
 - n. 1 Area Istruttori (cat. C profilo professionale Istruttore Amministrativo) part time 24/36;
 - n. 1 Area Istruttori (cat. C profilo professionale Istruttore di vigilanza) part time 12/36;
- e che le procedure iniziate nel corso del 2022 sono terminate, con l'assunzione in servizio nell'anno 2023;

Preso atto della sussistenza dei presupposti dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni a qualsiasi titolo degli enti locali, in quanto il Comune di Acquaviva Collecroce:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall'art. 33 del d. Lgs. n. 165/2001 con esito negativo;
- rispetta il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla corrispondente spesa dell'anno 2008, anche tenendo conto delle previsioni di spesa per l'anno 2023;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D. Lgs. n. 267/2000;
- non è soggetto agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette ai sensi della L. 68/1999;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati;

Rilevato che il Piano Triennale delle Azioni Positive 2023-2025 è stato approvato, con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 17.07.2023;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 6, c. 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nelle more dell'adozione del Piano Integrato delle Attività e di Organizzazione (PIAO), "*trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*" e pertanto non è possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Precisato pertanto il presente Piano potrà trovare attuazione solo a seguito dell'approvazione del Piano integrato per le Attività e Organizzazione 2023-2025 e dell'approvazione dei documenti contabili (DUP e bilancio di previsione 2023-2025);

Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 come di seguito riportati:

- favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio amministrativo - gestione del personale;
- favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario.

Visto l'allegato parere reso dal Revisore dei conti, verbale n. 6 del 17.07.2023

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e int. recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.L.gs 30 marzo 2001 n. 165 e, in particolare, gli articoli 35 (Reclutamento del personale) e 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile);
- il D.M. 17.03.2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

di prendere atto della capacità assunzionale a tempo indeterminato del comune di Acquaviva Collecroce per l'anno 2023 come da prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");

2. di dare atto che la procedura di ricognizione delle eccedenze di personale ha riscontrato che non vi sono situazioni di soprannumero o esubero di dipendenti per l'anno 2023;

3. di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025 non prevede assunzioni a tempo indeterminato (Allegato "B");

4. di approvare la dotazione organica dell'Ente (Allegato "C") adeguata a quanto previsto nel Piano del fabbisogno di personale 2023/2025;

5. di dare atto che la spesa complessiva di personale è contenuta nel limite massimo di spesa potenziale (spesa di personale riferita all'anno 2008, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006) ed è compatibile con il principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

6. di prendere atto che la spesa per assunzioni a tempo determinato necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale per il triennio 2023/2025, rispetta il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e dalle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile (allegato "B");

7. di dare atto che il presente Piano troverà attuazione solo a seguito dell'approvazione del Piano integrato per le Attività e Organizzazione 2022-2024, nelle more dell'adozione del PIAO 2023-2025 a seguito dell'approvazione dei documenti contabili (DUP e bilancio di previsione 2023-2025), di cui costituirà specifica sezione;

8. di precisare che la programmazione triennale potrà essere modificata o aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze e/o a vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa di personale;

9. di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo per l'attuazione del presente Piano di fabbisogno di personale 2023-2025 successivamente all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, c. 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;

10. di pubblicare il P.T.F.P. 2023-2025 nel sito web istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Dotazione organica", ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

11. di trasmettere il presente P.T.F.P. alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001;

12. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS..

13. di trasmettere in elenco ai Capigruppo Consiliari la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;

Successivamente, stante l'urgenza in considerazione dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al quale il presente provvedimento è propedeutico, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12 <input type="checkbox"/>			
2022	566		
VALORE SOGLIA		29,50%	a

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	ACQUAVIVA COLLECROCE	
		2023		
	Popolazione al 31 dicembre	ANNO	VALORE	FASCIA
		2022	566	a
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	(a)	173.669,20	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	207.515,77	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020		734.321,58	
	2021		740.929,63	
	2022		618.814,32	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			698.021,84	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022		28.236,09	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	669.785,75	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		25,93%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		33,50%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO				
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	23.917,60	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	197.586,80	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2023	(h)		34,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	70.555,36	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	138.011,35	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	138.011,35	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	345.527,12	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	197.586,80	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(o)	197.586,80	

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)					
ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota già utilizzata	Quota ancora utilizzabile
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014			0,00 €
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015			0,00 €
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016			0,00 €
4	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017			0,00 €
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)	2018	138.011,35 €		138.011,35 €
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)	2019			0,00 €
TOTALE			138.011,35 €	0,00 €	138.011,35 €

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

ELENCO ANNUALE 2023

- ⇒ ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
- Nessuna assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2023-2025;
 - Eventuali aumenti delle ore del personale part-time assunto a tempo indeterminato.

DOTAZIONE ORGANICA

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI	COPERTI	VACANTI	TOTALE
A1	Operatori	1 P.T. 50%)	1	0	1
B	Operatori esperti	1 P.T. 50%)	1	0	1
C	Istruttore di vigilanza	1 (P.T. 33,33%)	1	0	2
	Istruttore amministrativo	1 (P.T. 66,67%)	1	0	
D	Funzionario E.Q. contabile	1	1	0	2
	Funzionario E.Q. direttivo tecnico	1	1	0	
TOTALE		6	6	0	6

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to TROLIO Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicola MARZULLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa, in data odierna, nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 27.07.2023

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

F.to Pina DI IULIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.07.2023

- perché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)
 perché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Acquaviva Collecroce 27.07.2023

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

F.to Pina DI IULIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Acquaviva Collecroce, 27.07.2023

Il Funzionario Incaricato dal Sindaco

F.to Pina DI IULIO

Delibera di Giunta comunale 48 del 17.07.2023

